COPIA

Deliberazione n° **39**
in data **20-12-2024**

COMUNE DI PORPETTO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
approvazione aliquote Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) anno 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 18:30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione. **Richiamato il Regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e delle Commissioni Comunali nonché delle attività istruttorie degli uffici in videoconferenza risultano collegati da remoto: ^^^

Proposta di Deliberazione

Preso atto che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "*disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire gli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni*".

Considerato, che la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 ha istituito l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale a decorrere dall'1° gennaio 2023 l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Dato atto che

- la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;
- l'ufficio tributi ha predisposto uno schema di Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma nel Comune di Porpetto oggetto di approvazione nella presente seduta consiliare.

Rilevato, che con Legge Regionale n. 9 del 4 novembre 2024, sono state introdotte alcune modifiche alla legge istitutiva dell'ILIA in particolare:

a) è stato definito il **primo fabbricato ad uso abitativo (c.d. "prima seconda casa")**, al quale potrà essere applicato l'aliquota massima dello 0,7%, fatta eccezione per le eventuali pertinenze, per le quali restano in vigore le aliquote previgenti. Il primo fabbricato ad uso abitativo sarà oggetto di una comunicazione obbligatoria da effettuarsi entro il 30/06/2025 da parte del soggetto passivo a mezzo piattaforma informatica regionale. Per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e dalle "prime seconde case", escluse le relative pertinenze, invece, l'aliquota dell'imposta continua a essere pari allo 0,86%, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento. La Regione provvederà a rimborsare l'eventuale minor gettito ai comuni a seguito della riduzione dell'aliquota delle "prime seconde case". (*artt. 4, 9 e 13-bis L.R. 17/2022*)

b) È stata precisata la definizione di **fabbricato strumentale all'attività economica**, chiarendo che è tale il fabbricato utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio della propria attività economica. Il legislatore regionale ha recepito l'orientamento interpretativo già consolidato, in forza del quale sono considerati strumentali all'attività economica i fabbricati posseduti da tutti i soggetti passivi dell'imposta e non solo dal possessore in senso stretto. L'uso promiscuo del fabbricato non consente di qualificare il medesimo come strumentale all'attività economica. Continua, infine, a trovare applicazione l'obbligo dichiarativo in capo al soggetto passivo. Anche per la presente tipologia di immobile il legislatore regionale ha ridotto l'aliquota massima dallo 0,96% allo 0,86%, introducendo il meccanismo del ristoro del minor gettito ai comuni da parte dell'amministrazione regionale. (*artt. 3, 9 L.R. 17/2022*)

c) È stata inoltre introdotta una **nuova ipotesi di esenzione** dall'imposta per gli immobili non utilizzati né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria, in relazione ai reati di cui agli art. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Anche in questo caso il legislatore regionale ha introdotto il ristoro del minor gettito. (*artt. 11, 13 L.R. 17/2022*)

d) Gli **obblighi di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere** di fissazione delle aliquote verranno assolti a mezzo di una piattaforma regionale, che sarà disponibile dai primi mesi del 2025. (*art. 14 L.R. 17/2022*)

Richiamate le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*"

Considerato, che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini dipubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie;
- per quanto riguarda l'ILIA, il legislatore regionale ha disciplinato gli obblighi di pubblicazione all'art. 14 della L.R. 17/2022, come modificata dalla L.R. 9/2024.

Atteso che, ai sensi dell'art. 151, I comma, del TUEL il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025 -2027 è fissato al 31 dicembre 2024.

Evidenziato, che

- l'art.9 della legge regionale istitutiva dell'ILIA prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge un'ottava di carattere residuale;
- l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), a differenza di quanto accadeva con l'IMU, attribuisce agli enti locali l'intero gettito derivante dagli immobili strumentali alle attività economiche;
- l'art. 21 della L.R. 17/2022 disciplina la neutralità finanziaria della nuova Imposta Locale Immobiliare Autonoma, sulla base della quale il gettito derivante dai fabbricati strumentali alle attività economiche, oggetto della riserva di gettito di cui all'art.1, comma 380, lett. f), della L.228/2012, verrà recuperato dalla Regione Friuli V.G. mediante compensazione a valere sul Fondo unico comunale sulla base degli importi stabiliti nella Legge di stabilità regionale e riversato allo Stato;
- l'art. 9, comma 16, della Legge Regionale n. 16/2023 (Legge di stabilità 2024) ha quantificato il recupero a carico del Comune di Porpetto in euro 69.833,26 (tabella P);
- l'art. 20, comma 2, ha stabilito che l'Amministrazione regionale provvederà alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dell'art. 9, commi 2 (*prime seconde case*), comma 7 (*fabbricati strumentali all'attività economica*) e dell'art. 11, comma 1, lett. h bis) (*fabbricati occupati abusivamente*), sulla base di apposita domanda da presentare dall'ente interessato entro il 30/09 di ciascun anno;
- alla data di redazione dello schema di bilancio 2025-2027 la Legge regionale di stabilità 2025 non è stata ancora approvata;
- in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2025-2027 l'amministrazione comunale ha ritenuto di mantenere le aliquote di base previste nella Legge Regionale n. 17/2022, come modificate dalla L.R. 9/2024.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), al fine di garantire gli equilibri di bilancio previsti nello schema di Bilancio di Previsione 2025-2027;

Rilevato che l'art.19, della L.R. 17/2022 stabilisce che: "*Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti inmateria di IMU in quanto compatibili.*";

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), come modificato nel corso della seduta consiliare in data odierna;

Visti
la L.R. 17/2022 e s.m.i.;
la L. 160/2019;
il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità
il D.Lgs.vo 267/2000;

si propone

per le considerazioni esposte in premessa che qui si intende integralmente richiamare,

1. di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2025 come segue:

L.R. 17/2022 art. 9 c. 1	**Abitazione principale e assimilate cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze**	Aliquota **0,50%** Detrazione € 200,00
L.R. 17/2022 art. 9 c. 2	Primo **fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale** o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 (no pertinenze)	Aliquota **0,70%**
L.R. 17/2022 art. 9 c. 3	**Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori** rispetto a quello di cui alcomma 2 della L.R.17/2022 e pertinenze	Aliquota **0,86%**
L.R. 17/2022 art. 9 c. 4	**Fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557	Aliquota **0,10%**
L.R. 17/2022 art. 9 c. 5	**Terreni agricoli**	Aliquota **0,76%**
L.R. 17/2022 art. 9 c. 6	**Aree edificabili**	Aliquota **0,86%**
L.R. 17/2022 art. 9 c. 7	**Fabbricati strumentali all'attività economica**	Aliquota **0,86%**
L.R. 17/2022 art. 9 c. 8	**Immobili diversi** da quelli di cui ai commi da 1 a 7	Aliquota **0,86%**

2. di quantificare il gettito presunto della ILIA ordinaria per l'anno 2025 in € 415.000,00 come iscritto nel Bilancio finanziario 2025-2027 al Tit. 1 Tip. 101;
3. di quantificare la presunta perdita di gettito derivante dal comma 2, art. 9, L.R. 17/2022 (prima

“seconda casa”), come modificato dalla L.R. 9/2024, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del comune, in € 17.000,00, iscritto a bilancio 2025-2027 alla risorsa di entrata Tit. 2, Tip. 101;

4. di dare atto, che secondo quanto stabilito dall’art. 21, della L.R. 17/2022 e quantificato ex art. 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la Legge di stabilità regionale 2024, il Comune di Porpetto provvederà a riversare alla Regione Friuli V.G. l’importo di € 69.833,26 mediante compensazione sul Fondo unico comunale;
5. di pubblicare la presente, nei termini di legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14, L.R. 17/2022 e s.m.i.;
6. di dare atto, che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
7. di dare atto che l’Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi adempimenti conseguenti al presente atto, compreso l’assolvimento degli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall’Ente;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
06-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**
06-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Avuta illustrazione da parte Sindaco dei contenuti della sopra esposta proposta di deliberazione;
Uditi gli interventi:
Il Sindaco precisa che non sono state apportate modifiche rispetto a quelle di legge (il Sindaco passa alla lettura delle stesse). Nota che c’è una riduzione prevista per la “prima seconda casa”, dello 0,70 invece che dello 0,76, con la volontà di favorire l’acquisto di seconde case di villeggiatura. Il Sindaco ripete che sono aliquote previste dalla legge che si applicano tali e quali.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto lo il D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti Favorevoli: 7 (Dri Andrea, Di Pascoli, Miatto, Sandrin, Busechian, Albanese, Zen), astenuti: 1 (Bianchin), contrari: 4 (Crismale, Dri Simona, Nin, Zanin), espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
2) di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2025.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti Favorevoli: 7 (Dri Andrea, Di Pascoli, Miatto, Sandrin, Busechian, Albanese, Zen), astenuti: 1 (Bianchin), contrari: 4 (Crismale, Dri Simona, Nin, Zanin), espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co. 19 della LR 21/2003 e ss.mm. ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to Dri Andrea	*F.to* dott. De Vita Giuseppe

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ▫ E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 27-12-2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 11-01-2025 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- ▫ E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 27-12-2024

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 518

ESITO PUBBLICAZIONE

- ▫ Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- ▫ Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. _____ del _____ .

L'impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ……..

L'INCARICATO